




**COMUNE DI MINUCCIANO**  
*Provincia di Lucca*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEGLI AGRICULTORI MARMIFERI**

(in conformità all'articolo 39 della l.r. 35/2015)



**Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 08.03.2023**

## Sommario

Articolo 1 Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 Natura dei beni .....	3
Articolo 3 Concessione di coltivazione .....	4
Articolo 4 Procedimento per il rilascio della concessione.....	5
Articolo 5 Consorzi volontari o obbligatori fra imprese .....	8
Articolo 6 Acquisizione di un sito al patrimonio indisponibile comunale .....	8
Articolo 7 Rapporti con il concessionario uscente .....	8
Articolo 8 Contenuti della concessione .....	9
Articolo 9 Consegna dell'area .....	10
Articolo 10 Obblighi del concessionario .....	11
Articolo 11 Norma transitoria sulla disciplina delle autorizzazioni e delle concessioni esistenti .....	11
Articolo 12 Rispetto del sistema di filiera locale .....	11
Articolo 13 Fideiussione.....	12
Articolo 14 Oneri per la coltivazione .....	12
Articolo 15 Canone concessorio .....	12
Articolo 16 Aggiornamento e revisione del canone concessorio .....	14
Articolo 17 Modalità di pagamento del canone concessorio .....	14
Articolo 18 Contributi di estrazione .....	15
Articolo 19 Rinuncia alla concessione.....	16
Articolo 20 Decadenza della concessione.....	17
Articolo 21 Nuovo affidamento delle aree .....	18
Articolo 22 Rapporti tra concessionari e Comune .....	18
Articolo 23 Funzioni di polizia e vigilanza.....	19
Articolo 24 Autorizzazioni al transito e servitù.....	19
Articolo 25 Permesso di ricerca.....	20
Articolo 26 Disciplina dei ravaneti .....	21
Articolo 27 Gestione dei derivati dei materiali da taglio.....	22
Articolo 28 Oneri a carico di imprese non concessionarie .....	22
Articolo 29 Norme specifiche per i livelli territoriali ottimali del Bacino di Orto di Donna Val Serenaia.....	23
Articolo 30 Obblighi informativi e verifiche .....	23
Articolo 31 Norme di promozione della filiera corta e del sistema socio-economico locale.....	23
Articolo 32 Entrata in vigore .....	24

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per consentire la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

2. Il Comune favorisce il razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, presenti nel proprio territorio, perseguendo le seguenti finalità:

- promuovere l'attività di coltivazione delle cave di marmo a sostegno dello sviluppo economico e sociale della propria comunità;
- riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione anche in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli atti di governo del territorio e agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica locale e regionale;
- salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico e idrogeologico dei territori interessati in un contesto di sostenibilità dell'attività estrattiva;
- migliorare sistematicamente le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori;
- salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori;
- favorire scelte industriali innovative capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell'assetto ambientale, paesaggistico e idrogeologico, nonché al rafforzamento dei livelli occupazionali;
- tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze, favorendo nel contempo l'accrescimento di capacità professionale e di mano d'opera qualificata;
- attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dell'economia locale, idonei strumenti capaci di generare ricadute positive sul processo di trasformazione e lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi, perseguendo lo sviluppo e l'implementazione delle lavorazioni in filiera corta.

## **Articolo 2**

### **Natura dei beni**

1. Sono definiti "agri marmiferi" tutti i terreni sui quali insistono giacimenti di lapidei ornamentali rinvenuti e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Minucciano.

2. Gli agri marmiferi come sopra definiti appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Minucciano, salvi i casi in cui i terreni siano di proprietà privata.

3. L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale, con le modalità, le prescrizioni e i limiti stabiliti dagli stessi nonché dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del Comune in conformità con le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

### **Articolo 3**

#### **Concessione di coltivazione**

1. L'utilizzazione delle risorse minerarie e l'esercizio dell'attività estrattiva negli agri marmiferi che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, sono sottoposte a concessione amministrativa, temporanea ed onerosa da parte del Comune, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse presenti nel proprio territorio, il Comune individua i livelli territoriali ottimali, che sono costituiti da uno o più siti estrattivi presenti nei bacini estrattivi di Orto di Donna Val Serenaia, Acqua Bianca, Carcaraia e Monte Cavallo, coincidenti con le aree contigue di cava individuate dal Piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane.

3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo art. 4, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

4. Oggetto della concessione è l'area individuata ai sensi del comma 2) del presente articolo, data in uso al concessionario per l'esercizio dell'attività estrattiva e delle attività di servizio e di supporto della medesima, finalizzata alla produzione ed alla asportazione di materiali per usi ornamentali (materiali da taglio e derivati dei materiali da taglio).

5. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni per le imprese registrate ai sensi del Reg. (CE) 1221/2009.

6. La concessione rilasciata a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione del livello territoriale ottimale oggetto della concessione.

Sono perciò vietati la cessione, la sub-concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione, salvo il caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara, nel qual caso è comunque necessaria la previa autorizzazione scritta del Comune che la rilascia, effettuato ogni approfondimento in ordine all'opportunità tecnica ed economica.

In tutti i casi in cui è ammesso il trasferimento della concessione è consentito il trasferimento dell'autorizzazione.

È consentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'appalto di singole operazioni quali, ad esempio, la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, l'asportazione dei materiali estratti, la realizzazione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio.

#### **Articolo 4**

##### **Procedimento per il rilascio della concessione**

1. Ai fini del rilascio della concessione, il Comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa. La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità. Il bando di gara indica i requisiti di carattere generale, individuati in analogia a quanto previsto dal Codice dei Contratti, nonché quelli di idoneità tecnica, economica e professionale che i soggetti interessati devono possedere per l'ammissione alla gara. Al bando di gara è allegata la planimetria aggiornata del livello territoriale ottimale da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici dello stesso. È altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune.

Nel bando di gara deve essere indicato:

- a) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati e delle spese sostenute per la disponibilità dell'area non ancora ammortizzate che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi del successivo articolo 7;
- b) l'ammontare del canone di concessione annuo posto a base di gara;
- c) l'esplicita previsione che il canone di concessione potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione ai sensi del successivo articolo 15;

- d) la durata della concessione;
- e) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;
- f) l'impegno a costituire la garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara, ai sensi del successivo articolo 13;
- g) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando;
- h) una specifica clausola sociale volta ad assicurare la stabilità del personale impiegato dal concessionario uscente e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapideo e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale;
- i) la previsione che la partecipazione al bando è subordinata, a pena di inammissibilità, alla presentazione di deposito cauzionale provvisorio, presso la Tesoreria comunale, ovvero di fidejussione bancaria, dell'importo stabilito dal bando, che sarà immediatamente restituito in caso di mancata aggiudicazione e che sarà invece imputato alla garanzia di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in caso di aggiudicazione.

3. I soggetti partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere regolare iscrizione alla CCIAA (nella sezione ditte di escavazione marmo, lavorazione e/o commercio marmo);
- b) risultare adempienti a tutti gli obblighi derivanti da altre concessioni rilasciate dal Comune e non abbiano controversie con il Comune in materia di cave o lavori pubblici;
- c) non trovarsi in una delle condizioni per le quali è posto il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la regolarità contributiva.

4. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica contenente la seguente documentazione:

- a) progetto di coltivazione comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione e del relativo studio preliminare;
- b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione;
- d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
- e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
- f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione;
- g) offerta relativa al canone di concessione annuo indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo;
- h) piano di gestione dei derivati dei materiali da taglio e dei rifiuti.

5. Per la selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica presentati, sono valutati prioritariamente previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, del Nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 40 della l.r. 35/2015, i seguenti elementi:

- a) ricadute ambientali, con particolare riguardo a modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva;
- b) ricadute socio-economiche del piano industriale anche in una logica di filiera che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
- c) effetti occupazionali;
- d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
- f) ammontare del canone concessorio annuo determinato in sede di gara.

L'ordine di priorità e la valutazione degli elementi suddetti sono disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta Comunale.

6. A seguito della selezione effettuata, viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei, che ha validità triennale.

7. Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, presenta la domanda di autorizzazione corredata da un progetto definitivo dell'attività estrattiva contenente gli elaborati di cui all'art. 17 della l.r. 35/2015.

8. Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 7.

Tale progetto deve essere corredato della documentazione richiesta, sviluppata con maggior dettaglio rispetto a quanto presentato in sede di gara e, in particolare, della garanzia di cui al precedente comma 2, lett. f). Esso deve essere conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 4, valutato e selezionato ai sensi del comma 5.

9. Qualora il progetto definitivo non venga approvato, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 6.

10. L'esercizio dell'attività estrattiva oggetto della concessione può essere autorizzato, nel periodo di vigenza della concessione stessa, per singole fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione, purché comprendenti uno specifico progetto di risistemazione.

11. Al fine di agevolare la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo il Comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.

## **Articolo 5**

### **Consorzi volontari o obbligatori fra imprese**

1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale sostenibile della risorsa mineraria, il Comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o disporre la coltivazione unitaria per l'ambito territoriale ottimale in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni, ovvero per una omogeneità nel recupero ambientale dei siti e qualora ricorrano motivi di sicurezza.
2. Nel caso in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune non sia prevalente, il Comune può disporre che lo sfruttamento del sito estrattivo sia affidato direttamente al privato. Nel caso in cui il bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune sia prevalente, il Comune dispone la costituzione di un consorzio obbligatorio tra imprese e in tal caso esso è costituito dal soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene e dal vincitore della procedura di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il consorzio di cui al precedente comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, presenta il progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato degli elaborati di cui all'art. 4, comma 8, del presente Regolamento.

## **Articolo 6**

### **Acquisizione di un sito al patrimonio indisponibile comunale**

1. Nel caso in cui il proprietario di un sito estrattivo non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire ad altri tale facoltà, il Comune può disporre l'acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 35 quater della l.r. 35/2015.
2. A tal fine, il Responsabile unico del procedimento comunale, entro un termine da questi indicato, invita il proprietario del sito o a manifestare la volontà di esercitare l'attività estrattiva o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso o costituire un consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Decorso il termine stabilito senza esito il Responsabile unico del procedimento comunale dispone, previo indennizzo, l'acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale.

## **Articolo 7**

### **Rapporti con il concessionario uscente**

1. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica, il Comune, nel contraddittorio con il concessionario uscente, individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva ed ogni altra utilità dei quali è opportuno il mantenimento, determinandone il valore residuo.



2. Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il concessionario uscente presenta una perizia redatta da professionista abilitato che, tenuto conto delle risultanze del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato, determina il valore residuo di tali beni rapportato al loro effettivo stato di funzionamento. Per gli altri investimenti e per le altre utilità devono essere presi a riferimento i dati del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato ed ogni altro parametro di riferimento utile.

3. I dati e le perizie presentati dal concessionario uscente devono essere valutati, anche in contraddittorio con lo stesso concessionario, dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale può avvalersi, se ritenuto necessario, anche del supporto di esperti esterni. All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula di un verbale congiunto, il Comune provvede comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente di liberare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.

4. L'importo determinato con la modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione.

## **Articolo 8**

### **Contenuti della concessione**

1. Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo 4, rilascia al soggetto aggiudicatario apposito atto di concessione.

La concessione contiene:

- a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito nel Comune di Minucciano;
- b) la localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze oggetto della concessione, con l'individuazione georeferenziata della superficie e dei confini;
- c) l'oggetto dell'attività estrattiva e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento;
- d) la durata della concessione con l'esplicita indicazione che alla scadenza della stessa decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;
- e) il canone dovuto dal concessionario che dovrà essere corrisposto nell'importo risultante dalla procedura di gara e in quello che sarà rideterminato, in aumento o in diminuzione, a seguito della verifica e dell'aggiornamento di cui al successivo art. 14 lett. a);
- f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui al successivo art. 14 lett. b);
- g) la previsione che, qualora nel corso della durata dell'autorizzazione all'escavazione non sia rinnovata l'autorizzazione paesaggistica con validità quinquennale di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, tale mancato rinnovo

comporterà la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera f) della l.r. 35/2015;

- h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;
- i) gli estremi della garanzia finanziaria costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione;
- j) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;
- k) l'indicazione delle cause di decadenza di cui all'articolo 20;
- l) l'ipotesi in cui si applica quanto indicato al successivo art.17, comma 2;
- m) l'obbligo al trattamento e allo smaltimento dei materiali derivati dalla escavazione, in conformità a quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative in materia;
- n) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio ed il mantenimento della concessione, ivi compreso il pagamento dell'eventuale corrispettivo di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 16, nonché del canone di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Le spese del procedimento concessorio, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario.

3. Per effetto della stipula della concessione, il concessionario non acquisisce alcuna garanzia in ordine alla quantità e/o alla qualità del materiale lapideo contenuto nell'ambito territoriale ottimale.

4. Il rilascio della concessione non esime il concessionario dal richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di coltivazione di cave e torbiere, vincolo idrogeologico, paesaggistico, ambientale ed altre se presenti, cui la lavorazione del sito estrattivo rimane soggetto.

5. Fermo quanto previsto nel presente Regolamento in ordine alla decadenza della concessione, il ritardo o il mancato ottenimento di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso, nulla osta comunque denominato, necessari per la lavorazione, ovvero la loro sospensione od interruzione, non esonera il concessionario dal pagamento del canone concessorio.

## **Articolo 9**

### **Consegna dell'area**

1. Dopo il rilascio della concessione, deve essere effettuata la consegna dell'area oggetto di concessione, mediante apposito verbale in cui si dà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi, corredato da idonea documentazione fotografica.

## **Articolo 10**

### **Obblighi del concessionario**

1. Oltre agli obblighi contenuti negli articoli precedenti, la permanenza e il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:
  - a) l'obbligo di sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo;
  - b) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;
  - c) nel caso in cui la concessione sia rilasciata a una società di persone e/o di capitali, essa deve comunicare al Comune il nominativo di un unico soggetto di riferimento;
  - d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva quando l'area non sia stata lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvi i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore. In tali specifici casi, il concessionario dovrà dare sollecita e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato, qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati.
  - e) il concessionario ha l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi all'imposizione tributaria previsti dalle vigenti normative ed al rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella convenzione di concessione.

## **Articolo 11**

### **Norma transitoria sulla disciplina delle autorizzazioni e delle concessioni esistenti**

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza naturale, ferma la positiva conclusione dei procedimenti amministrativi per la valutazione dei piani industriali e fatti salvi gli obblighi delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 38 della l.r. 35/2015.

## **Articolo 12**

### **Rispetto del sistema di filiera locale**

1. Con determina del responsabile, l'ufficio comunale competente stabilisce le modalità di verifica del rispetto dell'impegno alla lavorazione del materiale nel sistema produttivo della filiera locale previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 13** **Fideiussione**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) del presente Regolamento, a garanzia dei propri obblighi contrattuali, ivi compresi quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento, il concessionario è tenuto a presentare, prima del rilascio della concessione, una fidejussione pari ad una annualità di canone aumentata del 10% che garantisca: il canone stesso, gli interessi moratori, tutte le spese annesse e connesse alla conduzione della cava.
2. La fideiussione di cui al punto precedente dovrà essere rilasciata da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da primaria compagnia assicuratrice a livello nazionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno la polizza fideiussoria dovrà essere integrata in conseguenza delle rivalutazioni di cui all'art. 15.
4. In alternativa alla fideiussione è possibile effettuare un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale.

### **Articolo 14** **Oneri per la coltivazione**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune:
  - a) un canone concessorio, commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto di concessione ed alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione, secondo i criteri e le modalità specificati nel presente Regolamento, così come risultante a seguito dell'esperimento della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 4 che precede;
  - b) un contributo di estrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della l.r. 35/2015, per l'estrazione di materiali da taglio e per i derivati dei materiali da taglio.

### **Articolo 15** **Canone concessorio**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune il canone concessorio determinato in sede di gara. Esso può essere oggetto di revisione nel caso di modifiche ai parametri di riferimento, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Tale canone deve essere corrisposto annualmente e rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune, priva di vincoli di destinazione.
2. Il canone annuo è determinato tenendo conto:

- a) del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nell'area oggetto della concessione;
- b) della stima della quantità dei materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione.

3. Per valore medio di mercato, si intende il valore unitario medio della produzione a tonnellata, individuato annualmente dalla Giunta comunale, sulla base di una specifica istruttoria del competente Responsabile di settore, che individua i prezzi di mercato praticati per ciascuna qualità e tipologia produttiva dei materiali da taglio per usi ornamentali presenti nell'area oggetto di concessione.

Si deve, in particolare, fare riferimento ai prezzi/valori dei materiali nel libero mercato, secondo le regole della domanda e dell'offerta in regime di libera contrattazione commerciale e di libera concorrenza, senza tener conto di logiche d'impresa e strategie commerciali basate su accordi o rapporti commerciali particolari e privilegiati.

Il valore medio di mercato della produzione a tonnellata deve essere determinato quale prezzo di vendita del materiale grezzo come se fosse in cava, cioè nelle condizioni che assume al termine del ciclo produttivo della escavazione, indipendentemente dal luogo in cui l'operazione di vendita viene svolta e dalle modalità con cui viene effettuata.

Al valore di cui sopra si applica un fattore correttivo in funzione dell'incidenza dei maggiori oneri derivanti dalle condizioni geografica e logistica che determinano riduzioni e/o limitazioni del periodo di attività ovvero maggiori costi rispetto a chi esercita la medesima attività in condizioni oggettive più favorevoli (altitudine dei siti estrattivi, distanza dalle viabilità ordinarie, condizioni delle viabilità di servizio).

Il fattore correttivo è stabilito con provvedimento della Giunta comunale su proposta dei competenti Uffici per ciascun livello ottimale.

Al valore medio determinato tenendo conto dei suddetti aspetti, si applica l'aliquota percentuale stabilita annualmente con atto della Giunta comunale, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

4. Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nel corso della durata della concessione, si tiene conto della valutazione giacimentologica dei siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale oggetto della concessione e delle indicazioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

La quantità di materiali da estrarre così stimata sarà rapportata ad una media annuale in base alla durata della concessione.

5. Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base dei valori di mercato relativi all'anno precedente, il canone di concessione annuo da porre a base di gara.

6. Il canone concessorio annuo così determinato viene posto a base di gara e può essere oggetto solo di offerte al rialzo.

7. Il canone relativo alle concessioni affidate entro il termine di cui al comma 6 quater dell'art. 36 l.r. 35/2015 è adeguato in base ai precedenti commi del presente articolo, laddove l'adeguamento comporti un incremento rispetto a quello vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario, continua ad applicarsi quest'ultimo. Nel caso in cui il canone concessorio subisca un incremento, il Comune deve comunicare al Concessionario l'adeguamento, che diverrà effettivo nel primo semestre successivo alla comunicazione. Il Concessionario, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'adeguamento, può esercitare il diritto di recesso dalla concessione in essere.

## **Articolo 16**

### **Aggiornamento e revisione del canone concessorio**

1. Il Comune provvede a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone concessorio annuo per ogni singolo livello territoriale ottimale solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione di esso e ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presentata quanto con riferimento alle stime poste a base di gara. Le modifiche dei parametri assumono rilievo ove determinino, in aumento o in diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%. In tale eventualità, il canone è rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia.
2. Le verifiche e i conseguenti eventuali aggiornamenti sono effettuati con le stesse modalità previste dal precedente articolo 15 per la determinazione del canone concessorio annuo.
3. Gli eventuali aggiornamenti si applicano con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.
4. Fermo restando quanto precede, il canone concessorio annuo è comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT di riferimento.

## **Articolo 17**

### **Modalità di pagamento del canone concessorio**

1. Il pagamento del canone concessorio annuo di cui all'art. 15 deve essere effettuato dal concessionario in rate trimestrali anticipate.
2. Il mancato pagamento del canone concessorio comporta, oltre a quanto previsto in punto di decadenza della concessione, la riscossione coattiva delle somme non pagate,

ai sensi della vigente normativa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, il concessionario deve pagare gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE.

In caso di ritardo nel pagamento superiore a due rate (ovvero a sei mensilità), il responsabile del competente servizio provvede immediatamente a diffidare formalmente il concessionario ad adempiere entro 15 giorni dalla data dell'invio della diffida che può essere trasmessa anche per PEC.

In caso di inadempienza, anche a seguito della diffida di cui al capoverso precedente, deve essere attivata immediatamente, a cura del responsabile medesimo, la polizza fideiussoria prestata a garanzia per il pagamento del canone pregresso e, contestualmente, deve essere ulteriormente diffidato il concessionario ad adempiere al reintegro di tale garanzia fideiussoria.

Qualora il concessionario risulti inadempiente anche per due ulteriori rate (ovvero per ulteriori sei mensilità), ovvero non reintegri nel termine imposto la garanzia fideiussoria, ferma anche in tal caso l'escussione della polizza fideiussoria stessa, il responsabile del competente servizio provvede ad avviare il procedimento volto alla declaratoria della decadenza della concessione, ai sensi del successivo articolo 20, comma 2.

In ogni caso, laddove all'esito dell'istruttoria il competente servizio dovesse accordare dilazioni di pagamento dei canoni scaduti e non pagati, le stesse devono essere garantite da autonoma e specifica fideiussione.

## **Articolo 18**

### **Contributi di estrazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione estrattiva deve versare al Comune un contributo di estrazione per il materiale da taglio estratto ed uno per i derivati dei materiali da taglio, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della l.r. 35/2015. Il contributo è destinato alle categorie di interventi e di adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Il contributo di estrazione per il materiale da taglio è determinato tenendo conto:

- a) della qualità del materiale per usi ornamentali estratto, rappresentata dal valore medio di mercato presente nell'area oggetto della concessione, quantificato ai sensi del precedente art. 15;
- b) della quantità dei materiali estratti nell'annualità di riferimento.

Al valore medio di mercato come individuato sulla base dei valori dell'anno precedente si applica l'aliquota stabilita con provvedimento della Giunta comunale. Essa può ridurre l'aliquota di propria competenza per le imprese in possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale, di sicurezza sul lavoro e sociale dell'impresa.

3. Per i derivati dei materiali da taglio si applica un'aliquota stabilita con provvedimento della Giunta comunale. Essa può ridurre l'aliquota di propria competenza per le imprese in possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale, di sicurezza sul lavoro e sociale dell'impresa.

4. Salvo diverse intese, i contributi di cui al comma 1 sono corrisposti, per ciascuna annualità, in due rate semestrali, entro il 30 giugno dell'anno in corso ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La prima rata di acconto è commisurata alla metà del complessivo importo dei contributi dovuti per l'annualità precedente mentre la seconda rata di conguaglio è calcolata in funzione della produzione effettiva svolta nell'annualità di riferimento.

Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre.

5. Il Comune provvede alle verifiche sul materiale estratto in base alla produzione di fatture e documenti di trasporto che la società titolare dell'autorizzazione deve inviare al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, ovvero attraverso appositi rilievi tecnici che il Comune può disporre in qualsiasi momento.

Il Comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di escavazione vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.

6. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta le sanzioni di cui all'art. 52 della l.r. 35/2015.

7. Ai titolari delle concessioni affidate entro il termine di cui al comma 6 quater dell'art. 36 l.r. 35/2015 e fino alla scadenza naturale delle stesse, i contributi estrattivi sono calcolati sulla base della qualità e della quantità del materiale da taglio estratto e dei suoi derivati, con l'applicazione di specifiche aliquote stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

## **Articolo 19**

### **Rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione, dandone comunicazione al Comune tramite PEC e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente. La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione, da parte del Comune, della relativa comunicazione.

Da tale momento, il rinunciante non può modificare lo stato dell'area oggetto di concessione, né svolgervi lavori di coltivazione.

Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le opere di risistemazione dell'area oggetto di concessione, secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale competente.

2. Il concessionario rinunciante è tenuto al pagamento di un indennizzo pari a sei mensilità del canone di concessione in essere.



3. Il Comune restituisce la fideiussione di cui all'art. 13 del presente Regolamento e le altre garanzie in suo possesso dopo aver verificato l'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

## **Articolo 20**

### **Decadenza della concessione**

1. Sono cause di decadenza:

- a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione nel termine di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento;
- b) l'inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni fissati a pena di decadenza nel provvedimento concessorio;
- c) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 35/2015, per un periodo superiore ad un anno;
- d) il mancato pagamento di un'annualità di canone;
- e) gli atti di cessione, trasferimento e subconcessione della concessione, salve le ipotesi consentite dal presente Regolamento;
- f) il diniego dell'autorizzazione nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 19 della l.r. 35/2015 o la decadenza della stessa ai sensi dell'articolo 21 della stessa legge;
- g) il mancato esercizio dell'attività estrattiva prolungata oltre il termine di cui al precedente articolo 10, lett. d) del presente Regolamento.

2. Rilevate le cause di decadenza, il competente Ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il Comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.

In tal caso, fermo il diritto di percepire i canoni nel frattempo maturati dal concessionario decaduto, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 4, comma 6 ovvero, nel caso in cui quella sia cessata di validità, a nuova procedura di gara.

3. Nelle more del procedimento di cui al comma precedente, l'Ufficio comunale competente, valutata la tipologia della causa di decadenza contestata e le contingenze concrete, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva.

4. Limitatamente al caso della lettera g) del precedente comma 1, il Comune, in luogo della dichiarazione di decadenza, può decidere la prosecuzione del rapporto con il concessionario, salva l'irrogazione di una penale, in misura pari all'importo dei contributi di estrazione di cui all'art. 18 del presente regolamento, calcolato sulla base della produzione che sarebbe stata possibile in virtù delle previsioni degli strumenti della

pianificazione territoriale e urbanistica comunali, rapportate al periodo di inattività. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio e senza necessità di previa comunicazione procedimentale.

## **Articolo 21**

### **Nuovo affidamento delle aree**

1. In caso di rinuncia, di decadenza e in tutti i casi di scadenza della concessione, il livello territoriale ottimale oggetto di concessione deve essere nuovamente messo in gara, mediante il procedimento di cui al precedente articolo 4, salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.
2. Prima del nuovo affidamento a norma del precedente comma 1, il Comune valuta, in base all'attività di programmazione di cui al precedente articolo 3, se apportare modifiche ai livelli territoriali ottimali da riaffidare in concessione.

## **Articolo 22**

### **Rapporti tra concessionari e Comune**

1. La coltivazione di aree contigue o vicine, ricomprese in siti estrattivi diversi ovvero oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle risorse e, comunque, ogni qualvolta ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle NTA dei PABE vigenti, ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.
2. Nel rispetto degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, gli agri marmiferi non oggetto di concessione e non coltivati possono essere destinati ad aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali detritici derivati dalla escavazione e per la viabilità comune, ovvero ad altri fini di utilità pubblica e privata. Sono a carico dei concessionari interessati gli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tali aree, nonché i relativi corrispettivi economici per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti degli organi competenti, ovvero qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze per una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità di aree confinanti e/o contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri

marmiferi non concessi o non utilizzati. La disponibilità è concessa, previa ogni più opportuna verifica da parte del competente ufficio comunale, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e/o delle attività necessarie. Fermo il pagamento dei corrispettivi economici previsti per l'occupazione di suolo pubblico, in assenza di apposita convenzione contenente l'impegno da parte del concessionario richiedente al pagamento del canone concessorio e del contributo di estrazione regionale, non sarà possibile procedere all'asportazione di eventuali materiali che dovessero essere prodotti nell'ambito dei lavori e/o delle attività autorizzate in virtù del presente comma.

### **Articolo 23**

#### **Funzioni di polizia e vigilanza**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 09 aprile 1959 n.128.
2. Il Comune ha il diritto di libera ispezione a mezzo dei propri funzionari nelle cave e concessioni di sua proprietà.
3. Il Comune esercita il controllo in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico e di ogni atto, legislativo e/o amministrativo ed adotta i conseguenti provvedimenti. Tale compito è affidato all'Ufficio comunale competente, a suoi incaricati e alla Polizia municipale che possono in ogni momento accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti nonché richiedere dati, informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni che il titolare è tenuto a mettere a disposizione.
4. Per le attività di misura, monitoraggio ed ispezione di cui al comma 3 il Comune può avvalersi dell'ausilio di soggetti pubblici e privati in possesso delle specifiche competenze e strumentazioni necessarie.
5. Restano fermi i poteri di verifica e controllo attribuiti dalla normativa vigente ad altri Enti, Organi o Autorità.

### **Articolo 24**

#### **Autorizzazioni al transito e servitù**

1. Il passaggio attraverso eventuali altre proprietà comunali laddove necessario per il trasporto di materiali ornamentali e dei materiali necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, deve essere autorizzato dal Comune, sotto l'osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni che devono essere stabilite dal responsabile dell'ufficio competente, prima dell'attraversamento medesimo.

2. Nell'ipotesi in cui il passaggio di cui al comma precedente dovesse interessare aree oggetto di concessione a terzi soggetti, il passaggio stesso deve essere concordato con il titolare della concessione. Mancando l'intesa fra i concessionari, l'accertamento della effettiva necessità di passaggio e la quantificazione degli eventuali compensi dovuti dai richiedenti il passaggio sono determinati dal responsabile dell'ufficio competente.

## **Articolo 25** **Permesso di ricerca**

1. Chiunque intenda procedere ai lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al Comune.

2. La domanda di permesso di ricerca deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) planimetria dell'area di ricerca;
- b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;
- c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
- d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area;
- e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. 117/2008;
- f) perizia di stima del progetto di risistemazione.

3. Il permesso di ricerca contiene:

- a) la delimitazione dell'area, oggetto del permesso;
- b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;
- c) l'obbligo di sistemazione dell'area;
- d) il termine di validità del permesso comunque non superiore a due anni non prorogabile;
- e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;
- f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26 della l.r. 35/2015 nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

4. I lavori di ricerca per l'eventuale scoperta ed apertura di nuove cave possono avere la durata massima di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di accertati e validi motivi. In tale periodo è comunque vietata l'asportazione del materiale fino a quando il responsabile del competente ufficio non provvede alla definitiva assegnazione della nuova cava, salvi i quantitativi da destinare alle prove di laboratorio, e sempre previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. Lo scopritore del nuovo sito estrattivo ha diritto di prelazione, da esercitarsi una volta pubblicato il

bando per la concessione, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, dell'ambito territoriale ottimale in cui esso è inserito, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del verbale di aggiudicazione della gara.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, di competenza di altri Enti, Organismi o Autorità.

## **Articolo 26** **Disciplina dei ravaneti**

1. Sono definiti "*ravaneti*", agli effetti del presente Regolamento, i depositi formatisi negli anni dall'accumulo dei detriti provenienti dalla lavorazione delle cave.

2. I ravaneti possono far parte degli ambiti territoriali ottimali oggetto di concessione a norma dell'art. 4 del presente Regolamento, ma i materiali ivi presenti, senza alcuna esclusione, rimangono di proprietà comunale.

3. I ravaneti, anche se oggetto di concessione, non possono essere ricaricati con nuovo materiale, né dal concessionario, né da terzi. In conformità con, ed entro i limiti fissati dagli strumenti programmatici comunali e sovracomunali e dalla normativa di settore, i ravaneti possono essere fatti oggetto di interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, di valorizzazione culturale e turistica e di prelievo di materiale per fini produttivi e possono altresì essere utilizzati quali sede di viabilità di cava e siti di stoccaggio e di deposito temporaneo. I ravaneti naturalizzati e quelli caratterizzati da reperti emergenti di archeologia industriale, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, non possono essere asportati.

4. Nella concessione, nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ricada uno o più ravaneti, possono essere date specifiche prescrizioni.

5. Il Comune può disporre, secondo le norme dettate in materia di pubblici appalti e concessioni nonché secondo le procedure disposte dal presente Regolamento, del materiale presente nei ravaneti.

6. I soggetti a qualsiasi titolo legittimati a prelevare ed utilizzare il materiale presente nei ravaneti sono in ogni caso tenuti al pagamento del contributo di estrazione previsto dall'art. 18, comma 3 del presente Regolamento per i derivati dei materiali da taglio.

7. Ai titolari di impianti di trasformazione del materiale lapideo presenti sul territorio comunale che intendano prelevare e lavorare il materiale presente nei ravaneti, è concesso il diritto di prelazione. È facoltà del Comune, nel caso in cui la concessa prelazione sia esercitata, effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva lavorazione e trasformazione del prodotto in loco.

8. Il soggetto che si aggiudica il prelievo del materiale del ravaneto deve garantire la funzionalità delle opere infrastrutturali eventualmente presenti sui ravaneti, provvedendo a proprie spese alla manutenzione e al loro ripristino in caso di danneggiamento o distruzione.

9. Le convenzioni esistenti rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza.

## **Articolo 27**

### **Gestione dei derivati dei materiali da taglio**

1. Il concessionario ha l'obbligo di gestire i derivati dei materiali da taglio prediligendone, in ogni caso, l'impiego economicamente più vantaggioso e di trattare e smaltire i rifiuti in conformità con le norme di legge e con gli atti programmatici comunali e sovracomunali vigenti.

2. Il concessionario deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un dettagliato piano di gestione annuale per i derivati dei materiali da taglio e dei rifiuti. Per quanto concerne i derivati dei materiali da taglio, il piano deve specificamente prevedere le quantità di materiale da trattarsi, suddiviso per tipologia (informi, scaglie, terra, marmettola) e indicare le rispettive modalità di trattamento.

3. Ai titolari di impianti di trasformazione del materiale lapideo presenti sul territorio comunale è concesso il diritto di prelazione sui derivati dei materiali da taglio. È facoltà del Comune, nel caso in cui la concessa prelazione sia esercitata, effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva lavorazione e trasformazione del prodotto *in loco*.

4. Fermi gli accordi commerciali fra le parti, per i derivati dei materiali da taglio conferiti a impianti di trasformazione presenti sul territorio comunale, il contributo di estrazione di cui all'art. 18, comma 3, è versato direttamente al Comune dal titolare dell'impianto di trasformazione medesimo.

## **Articolo 28**

### **Oneri a carico di imprese non concessionarie**

1. Tutti i soggetti che, pur non essendo titolari di concessioni sul territorio comunale rilasciate ai sensi del presente Regolamento, utilizzano infrastrutture o opere di proprietà del Comune di Minucciano (strade, cabine elettriche, ecc.), sono tenuti al versamento a favore del Comune stesso, a titolo di indennizzo, di una somma determinata annualmente con atto della Giunta comunale, in funzione dell'entità dell'utilizzo stesso.

2. I rapporti con il Comune devono essere formalizzati con apposita convenzione alla quale si applicano in quanto compatibili le norme del presente Regolamento, ivi incluso l'obbligo di prestare idonea garanzia.

### **Articolo 29**

#### **Norme specifiche per i livelli territoriali ottimali del Bacino di Orto di Donna Val Serenaia**

1. I concessionari dei livelli territoriali ottimali del Bacino estrattivo di Orto di Donna Val Serenaia gestiscono direttamente o congiuntamente l'impianto di sollevazione e distribuzione dell'acqua, provvedendo anche alle manutenzioni e riparazioni ordinarie.

2. I costi relativi all'ammortamento tecnico degli impianti, stabiliti dal competente ufficio comunale, e quelli anticipati dal Comune per la somministrazione di energia elettrica, entrambi maggiorati del 15% per oneri amministrativi, sono addebitati in parti uguali ad ogni concessionario che ne fruisce.

### **Articolo 30**

#### **Obblighi informativi e verifiche**

1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a fornire al comune ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva, presentando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati grafici previsti dalla normativa vigente.

2. Il competente Ufficio tecnico comunale, anche in funzione dei propri obblighi informativi, verifica le informazioni ricevute ai sensi del comma precedente, eventualmente avvalendosi di consulenti esperti della materia.

### **Articolo 31**

#### **Norme di promozione della filiera corta e del sistema socio-economico locale**

1. Il Comune favorisce e promuove la lavorazione in filiera corta del materiale lapideo estratto dagli agri marmiferi presenti sul territorio comunale, nonché lo sviluppo del sistema socio-economico locale e dell'occupazione locale.

2. Ai fini di cui al comma 1, sul canone concessorio di cui all'art. 15, si applica una riduzione nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, laddove il concessionario dimostri di lavorare almeno il 50% del materiale da taglio estratto sul territorio comunale ovvero in comuni che abbiano a tal fine stipulato apposite convenzioni con il Comune di Minucciano.

3. Ai fini di cui al comma 1, sul canone concessorio di cui all'art. 15, si applica una riduzione nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, laddove il concessionario dimostri di aver assunto almeno il 60% dei propri dipendenti fra persone residenti sul territorio comunale ovvero in comuni che abbiano a tal fine stipulato apposite convenzioni con il Comune di Minucciano.

4. Ai fini di cui al comma 1, sul canone concessorio di cui all'art. 15, si applica una riduzione nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, laddove il concessionario stabilisca la sua sede sociale all'interno del territorio comunale di Minucciano.

5. Le riduzioni previste nei commi precedenti si applicano tutte al canone concessorio determinato ai sensi dell'art. 15 e sono cumulabili tra loro.

### **Articolo 32**

#### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, previa pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Minucciano, entrano in vigore il 3 aprile 2023.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle norme di carattere transitorio, sono abrogati il precedente "Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2005 e s.m.i. e ogni e qualsiasi norma incompatibile con le nuove regole.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.